



ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

Formazione componenti degli uffici elettorali di sezione

IL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio “ordinario” è costituito da

- Presidente
- Segretario
- 4 scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

IL PRESIDENTE

Il Presidente di seggio è preposto alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede.

POTERI

Poteri di decisione. Udito il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà ed incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

IL PRESIDENTE

La decisione del Presidente è definita “provvisoria” in quanto il giudizio definitivo su tutte le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è riservato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Le decisioni relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono riesaminate, rispettivamente per l’elezione della Camera, dall’ufficio circoscrizionale e per l’elezione del Senato, dall’ufficio regionale.

IL PRESIDENTE

Poteri di polizia. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare e arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.



IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Presidente fra gli elettori del Comune e deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio, ed in particolare:

- Compila i verbali
- Registra i voti durante lo spoglio delle schede insieme agli scrutatori
- Raccoglie gli atti da allegare ai verbali
- Confeziona i plichi con i verbali e con le liste di votazione.

GLI SCRUTATORI

Gli scrutatori sono nominati, tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione, dalla Commissione elettorale comunale.

Nel caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, alcuni non si presentino, il presidente provvede alla loro sostituzione **chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane** fra gli elettori presenti:

- devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- devono saper leggere e scrivere;
- non devono essere rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 38 del DPR 361/1957.

GLI SCRUTATORI: COMPITI

- autenticare le schede;
- registrare gli elettori che si presentano a votare;
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.



I RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti di lista non sono componenti del seggio elettorale, ma possono presenziare a tutte le operazioni del seggio.

I delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, possono designare presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo ed uno supplente.

I rappresentanti di lista devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune, rispettivamente della stessa circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica.

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì antecedente la votazione al segretario comunale che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio o direttamente al seggio il sabato pomeriggio, durante le autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di voto.



I RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;

I RAPPRESENTANTI DI LISTA

d) possono apporre la loro firma:

- sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
- nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

**GLI ADEMPIMENTI
CONCRETI DOPO LA
COSTITUZIONE DEL
SEGGIO**

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

Ogni scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, prima di essere consegnata all'elettore, deve essere dotata di un tagliando rimovibile, con un codice progressivo alfanumerico denominato dalla legge "tagliando antifrode".

Ogni scheda, infatti, sarà stampata con una appendice" costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa. A ogni seggio elettorale, inoltre, verrà fornita una bobina con dei bollini adesivi, in numero complessivo di tremila, recanti un codice alfanumerico seriale.

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere completate nel pomeriggio del sabato.

Per tali operazioni si procede prima all'autenticazione delle schede per l'elezione del Senato e poi all'autenticazione delle schede per l'elezione della Camera.

Durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare, rispettivamente, per l'elezione del Senato e della Camera, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

L'accertamento del numero degli elettori per il Senato deve essere compiuto sottraendo al numero complessivo degli elettori della sezione quelli accanto al cui nominativo è stampigliata **la lettera "C" o "vota solo Camera"**: **l'apposizione di tale stampigliatura**, infatti, indica che **l'elettore vota solo per la Camera, non avendo ancora compiuto, il 4 marzo 2018, i 25 anni di età.**

- PRENDE NOTA dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;
- PRENDE NOTA degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- PRENDE NOTA degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- AGGIUNGE, in calce alle liste sezionali, i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

N. B. — Nel caso in cui vi siano elettori ammessi a votare a domicilio o in case di cura o in luoghi di detenzione, si provvede alla verbalizzazione delle relative operazioni [vedere ALLEGATO N. 1, pagina 55].

Inoltre, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione provvedono ad annotare nei verbali e nelle tabelle di scrutinio i nomi dei candidati nel collegio uninominale e le denominazioni delle liste rispettivamente collegate.

§ 5. — AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

(Articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente:

- AVVERTE gli scrutatori e il segretario che, DURANTE LE OPERAZIONI DI AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE, NESSUNO PUÒ ASSONANZIARSI DALLA SALA;
- ACCERTA che, NELLA LISTA DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE consegnata dal Comune, sono iscritti, per l'elezione della Camera dei deputati:

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un totale di N. ELETTORI;

- ACCERTA, nel caso in cui vi siano ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE, il loro numero, distinguendolo tra:

— elettori ISCRITTI nelle liste degli elettori della sezione
ma ammessi al voto presso altra sezione,

N. MASCHI,

N. FEMMINE,

per un totale di N. ELETTORI (A);

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione;
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

Dopo avere determinato, sia per la Camera che per il Senato, il numero delle schede da autenticare, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede di voto, iniziando prima da quelle per l'elezione del Senato e poi quelle per l'elezione della Camera e le ripartisce fra gli scrutatori del seggio.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, siano esatte le indicazioni della circoscrizione elettorale regionale e del collegio plurinominale o uninominale della Camera e del Senato.

Timbratura delle schede e applicazione del codice alfanumerico sul tagliando rimovibile

Si procede, quindi, alla timbratura delle schede firmate. Successivamente, il presidente e gli altri componenti del seggio, nell'apposito riquadro stampato sull'appendice realizzata con piegatura e perforatura lungo la parte inferiore di ogni scheda di voto, applicano uno dei bollini adesivi recanti un codice alfanumerico seriale forniti al seggio.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura

IL TAGLIANDO ANTIFRODE

Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell’inserimento della scheda nell’urna.



(art. 31, comma 6)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, **annotato sulla lista sezionale il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode**, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa. Quindi l'elettore si reca in cabina ad esprimere il voto.



(Art. 58, comma 1)

Dopo il voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa.

Il presidente prima di inserirla nell'urna



Controlla che il codice alfanumerico sia lo stesso annotato prima della consegna



distacca l'appendice del tagliando antifrode seguendo la linea tratteggiata

Dopo il controllo del codice riportato sul tagliando, e dopo averlo distaccato dalla scheda



Pone la scheda senza tagliando nell'urna



(Art. 58, comma 5)



Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dai nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

(articolo 4, comma 2, D.P.R.
361/1957)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

The image shows a grid of 15 numbered boxes for marking candidates. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)' and contains a circle with a number and a list of names. The boxes are arranged in two columns: the left column has boxes 1, 3, 4, 6, and 7; the right column has boxes 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Boxes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15 are arranged in a roughly rectangular pattern, with box 15 at the bottom right.

Numero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome

Sulla parte esterna della scheda è riportata la modalità di voto:

“Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato.”

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the Chamber of Deputies election. It consists of 15 numbered boxes, each representing a candidate. Each box is divided into a header section and a main section. The header section contains the text 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)'. The main section contains a circle with a number (1 through 15) and a list of names (1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome) corresponding to the candidate. A diagonal line is drawn through box 3, indicating it is a placeholder or a specific marking.

Art. 31,
comma 5

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La scheda di votazione è composta da 15 rettangoli numerati, divisi in due colonne. Ogni rettangolo contiene un numero e il nome e cognome del candidato. I rettangoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 sono divisi in due sezioni: la superiore per il nome e cognome del candidato, la inferiore per i nominativi dei candidati. I rettangoli 6, 7, 8, 9, 10, 15 sono divisi in due sezioni: la superiore per il nome e cognome del candidato, la inferiore per il contrassegno della lista. Il rettangolo 1 è marcato con una grande X nera.

Art. 59bis, comma 1

L'elettore esprime il suo voto tracciando con la matita un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La scheda di votazione è composta da 15 rettangoli, ciascuno con un numero circolare (contrassegno) e i nominativi dei candidati (Nome e Cognome) per un collegio uninominale o plurinominale. Il rettangolo con il numero 1 è barrato con una diagonale.

Numero	Collegio	Candidati
1	Uninominale	1. Nome Cognome
2	Plurinominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
3	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
4	Plurinominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
5	Plurinominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
6	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
7	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
8	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
9	Plurinominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
10	Plurinominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
11	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
12	Plurinominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
13	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
14	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
15	Uninominale	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome

Art. 58, c. 2

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies. It consists of 15 numbered boxes, each representing a candidate in a single-member constituency. Each box contains a circle with a number (1-15) and a list of fields for the candidate's name and surname, and a field for the party symbol (contrassegno). The boxes are arranged in two columns. The top-left box (1) is crossed out with a large 'X'. The second box in the left column (3) is also crossed out with a large 'X'. The right column contains boxes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Each box is labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)' and '1. Nome Cognome', '2. Nome Cognome', etc. The party symbol field is located to the right of the candidate's name fields.

Art. 59 bis
comma 3

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

(articolo 58, commi 3 e 4)

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge 165/2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa;

ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

“Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies. It consists of 15 numbered boxes, each representing a candidate and their associated lists. The boxes are arranged in two columns. The top-left box (1) is crossed out with a large 'X'. Each box contains a circle with a number and a list of names (Nome Cognome) for the candidate and their associated lists. The boxes are labeled 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)'.

Numero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Nome Cognome	NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	1. Nome Cognome	
2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	2. Nome Cognome	
3. Nome Cognome	3. Nome Cognome	3. Nome Cognome		3. Nome Cognome	3. Nome Cognome											
4. Nome Cognome				4. Nome Cognome	4. Nome Cognome											
5. Nome Cognome					5. Nome Cognome											
6. Nome Cognome						6. Nome Cognome										
7. Nome Cognome							7. Nome Cognome									
8. Nome Cognome								8. Nome Cognome								
9. Nome Cognome									9. Nome Cognome							
10. Nome Cognome										10. Nome Cognome						
11. Nome Cognome											11. Nome Cognome					
12. Nome Cognome												12. Nome Cognome				
13. Nome Cognome													13. Nome Cognome			
14. Nome Cognome														14. Nome Cognome		
15. Nome Cognome															15. Nome Cognome	

Art. 31, comma 5


Le particolari caratteristiche del voto congiunto comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite).

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies. It shows 15 numbered boxes, each representing a candidate or a list. Each box contains a circle with a number and a label 'NOME COGNOME (Candidato uninominale)'. Below the circle, there are lines for the candidate's name and surname. Boxes 1 and 2 are crossed out with a large 'X', indicating they are invalid. Boxes 3 through 15 are arranged in a grid-like pattern, with some boxes containing multiple candidates (e.g., box 5 has four candidates, box 12 has four candidates, box 15 has four candidates). The boxes are arranged in two columns: the left column contains boxes 1, 3, 4, 6, and 7; the right column contains boxes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15.

Nei verbali di scrutinio si dovranno riportare distintamente i voti per i candidati all'uninominali (derivanti dai voti assegnati a tale candidato o alle liste del pluriennale collegate a tale candidatura) e i voti espressi per le liste del proporzionale.



Ammissione degli elettori alla votazione

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche :

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune;
- 2) coloro che si presentino muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto;
- 3) i membri del seggio, i rappresentanti presso la sezione delle liste dei candidati, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale e sempre che, ovviamente, la tessera stessa già non riporti il timbro di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento;

Ammissione degli elettori alla votazione

- 4) gli elettori non deambulanti, i quali, per le elezioni comunali, sono ammessi al voto, purché muniti della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento, in una qualsiasi sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche e specificamente attrezzata e segnalata;
- 5) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione del Comune, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione.

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione. Inoltre, le generalità degli elettori stessi vengono riportate nel verbale delle operazioni del seggio.

Ammissione degli elettori alla votazione

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune;
- 2) coloro che si presentino muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto;
- 3) i componenti del seggio;
- 4) i rappresentanti di lista, purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato;
- 5) i candidati proposti nel collegio plurinominale (o in un collegio uninominale del collegio plurinominale stesso) della Camera o del Senato;

Ammissione degli elettori alla votazione

- 6) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- 7) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica attestante l'impedimento fisico rilasciata dall'azienda sanitaria locale, purché siano elettori dello stesso comune di ubicazione del seggio privo di barriere architettoniche e purché, nel caso in cui il comune stesso sia ripartito in più collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato, siano elettori di quel collegio;
- 8) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (detti elettori devono presentare apposita attestazione del Comando);

Ammissione degli elettori alla votazione

9) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova.

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 8 e 9 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [modelli n. 26 (EP)/m, se di sesso maschile; n. 26 (EP)/f, se di sesso femminile].

§ 11. — ALTRI ELETTORI
NON ISCRITTI NELLE LISTE DELLA SEZIONE
CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE MEDESIMA

(Articoli 48, 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Il presidente ACCERTA che i seguenti elettori sono stati ammessi a votare in questa sezione a norma degli articoli 48, 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in quanto:

- componenti dell'ufficio elettorale di sezione,
- rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione,
- candidati uninominali e candidati nelle liste nel collegio plurinomiale,
- ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione,
- militari delle Forze armate,
- appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
- naviganti (aviatori e marittimi) che si trovano nel Comune.

anche se siano iscritti, come elettori, in un'altra sezione del medesimo Comune *oppure* in un altro Comune:

N. d'ord.	COGNOME E NOME DELL'ELETTORE	Luogo e data di nascita dell'elettore	Titolo in base al quale l'elettore è ammesso a votare nella sezione	Indicazione della SEZIONE ELETTORALE del medesimo comune
1) ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI QUESTO COMUNE:				

Verbale
Camera pag 17

2) ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI ALTRI COMUNI:

N. d'ord.	COGNOME E NOME DELL'ELETTORE	LUOGO E DATA DI NASCITA DELL'ELETTORE	Titolo in base al quale l'elettore è ammesso a votare in questa sezione	Indicazione del comune e della relativa SEZIONE ELETTORALE nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore che vota in questa sezione

Verbale Camera pag. 18

Voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti (gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono esprimere il voto con l'assistenza di un altro elettore che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
 - b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito".
- Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;

Voto assistito

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell'INPS

All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente.

Il certificato medico deve essere allegato al verbale per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP). Inoltre, il presidente deve prendere nota nei verbali dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

§ 12. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE CON UN ACCOMPAGNATORE

(Articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Il presidente ACCERTA che hanno votato con un accompagnatore gli elettori FISICAMENTE IMPEDITI NELL'ESPRESSIONE AUTONOMA DEL VOTO (privi della vista, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) indicati nel seguente prospetto:

N. di iscr. nella lista elettorale di sezione	COGNOME E NOME DELL'ELETTORE	MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore	COGNOME E NOME DEL MEDICO che ha rilasciato il certificato medico nel quale viene attestato l'impedimento e i estremi del libretto per i cittadini civili	COGNOME E NOME DELL'ACCOMPAGNATORE	Annotazioni

Verbale Camera pag. 19

Accertamento dei votanti

Il numero dei votanti è dato dal:

- Numero degli iscritti nella sezione;
- Numero degli elettori che hanno votato in base ad «Attestazione del Sindaco» (art. 32 bis del DPR 223/1967);
- Numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza;
- Numero degli elettori non deambulanti;
- Numero dei componenti del seggio e forza pubblica

RISCONTRO VA FATTO

- Contando le firme sulle liste
- Numero delle tessere iscritte nell'apposito registro
- Contando, per differenza le tessere avanzate
- Numero dei tagliandi antifrode

VOTANTI DELLA SEZIONE			
	Maschi	Femmine	TOTALE
1) ELETTORI ISCRITTI nelle liste della sezione che hanno votato (1) :			
2) ELETTORI NON ISCRITTI nelle liste della sezione che hanno votato nella sezione medesima:			
<i>a)</i> in base a sentenza o ad attestazione del sindaco [paragrafo 9, pagina 15]:			
<i>b)</i> in quanto elettori non deambulanti [paragrafo 10, pagina 16]:			
<i>c)</i> in quanto elettori ammessi a votare a norma degli articoli 48, 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:			
<i>c-1)</i> iscritti nelle liste elettorali del comune: [paragrafo 11, numero 1), pagina 17]:			
<i>c-2)</i> iscritti nelle liste elettorali di altri comuni: [paragrafo 11, numero 2), pagina 18]:			
<i>d)</i> in quanto elettori ammessi al voto domiciliare (modello n. 14-EP):			
<i>e)</i> in quanto elettori ricoverati in luoghi di cura o pre- senti in luoghi di detenzione (liste elettorali aggiuntive n. 15-EP, n. 16-EP, n. 17-EP):			
TOTALE DEI VOTANTI DELLA SEZIONE			

(1) N. B. — Nel numero degli elettori che hanno votato per la Camera, sono da ricomprendere:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare [paragrafo 13, lettera a)];
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode [paragrafo 14, lettera a)];
- gli elettori che si sono rifiutati di votare nella cabina [paragrafo 14, lettera b)];
- gli elettori che non hanno restituito la scheda [paragrafo 14, lettera d)].

(2) Dato da riportare nel RIEPILOGO [lettera H), pagina 47].

(2)

SEGUE: CANDIDATI UNINOMINALI E LISTA/E COLLEGATA/E	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	VOTI VALIDI AL CANDIDATO UNINOMINALE E/O AD UNA LISTA AD ESSO COLLEGATA	DI CUI ESPRESSI SOLTANTO PER IL CANDIDATO UNINOMINALE	DI CUI ESPRESSI PER L' UNICA / UNA DELLE LISTE COLLEGATE (esclusi quelli di cui alla colonna B)
	Dato da ricavare dalla Tabella A del mod. n. 29 (EP)	Dato da ricavare dalla Tabella B del mod. n. 29 (EP)	Dato da ricavare dalla Tabella C del mod. n. 29 (EP)
16) Candidato uninominale Lista/e collegata/e			
	Colonna A	Colonna B	Colonna C
TOTALE			

C-SIMILE

RIEPILOGO

<p>• VOTI VALIDI AI CANDIDATI UNINOMINALI E/O AD UNA LISTA AD ESSI COLLEGATA</p> <p>[presente paragrafo, pagina 45, totale Colonna A]</p>	<input type="text"/>	A	←←
<p>• VOTI VALIDI ESPRESSI SOLTANTO PER I CANDIDATI UNINOMINALI</p> <p>[presente paragrafo, pagina 45, totale Colonna B]</p>	<input type="text"/>	B	←←
<p>• VOTI VALIDI PER L'UNICA / UNA DELLE LISTE COLLEGATE (ESCLUSI I VOTI VALIDI ESPRESSI SOLTANTO PER I CANDIDATI UNINOMINALI)</p> <p>[presente paragrafo, pagina 45, totale Colonna C]</p>	<input type="text"/>	C	←←
		} B + C = A	
<p>• SCHEDE BIANCHE</p> <p>[paragrafo 24, pagina 32]</p>	<input type="text"/>	D	←←
<p>• SCHEDE NELLE</p> <p>[paragrafo 25, pagina 33]</p>	<input type="text"/>	E	←←
<p>• SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI</p> <p>[paragrafo 27, pagina 37]</p>	<input type="text"/>	F	←←
<p>• TOTALE</p> <p>$A + D + E + F =$</p>	<input type="text"/>	G (*)	←←
<p>• TOTALE DEI VOTANTI DELLA SEZIONE</p> <p>[paragrafo 17, pagina 26]</p>	<input type="text"/>	H (*)	←←

(*) Il TOTALE G deve corrispondere al TOTALE DEI VOTANTI H.

Salvaguardia della validità del voto

Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione nel DPR 361/1957.

Tale TU stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità.

Salvaguardia della validità del voto

Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che ne impediscano l'agevole identificazione.

Allo stesso modo, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che ne impediscano l'agevole identificazione.

Non sono, altresì, vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Principio della non riconoscibilità del voto

Oltre al principio della salvaguardia della validità del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità del voto stesso.

In merito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto, le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato.


Sempre il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del medesimo

Salvaguardia della validità del voto

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Deve considerarsi, tuttavia che le particolari caratteristiche del voto congiunto comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

Nei verbali di scrutinio si dovranno riportare distintamente i voti per i candidati all'uninominali (derivanti dai voti assegnati a tale candidato o alle liste del pluriennale collegate a tale candidatura) e i voti espressi per le liste del proporzionale.



Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, anche le schede bianche.



Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e all'articolo 59 bis, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(articolo 59 bis, comma 6)

